

# STATUTO DEL CONSORZIO URBINO E IL MONTEFELTRO

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

#### Articolo 1

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e 2612 e seguenti del C.C. nonché delle leggi 10 maggio 1976 n.377 e 21 maggio 1981 n.240, un Consorzio denominato "CONSORZIO URBINO E IL MONTEFELTRO".

Il Consorzio potrà utilizzare a fini promozionali e di immagine anche una denominazione diversa da quella legale.

Il Consorzio ha sede legale (come da disponibilità accordata da protocollo n° 1217/7.3.3/1 del 25.03.2010) presso la Comunità Montana Alto e Medio Metauro in via Manzoni 25 ad Urbania.

Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea dei consorziati secondo i disposti del successivo art. 16.

#### Articolo 2

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030. La durata del Consorzio potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati assunta almeno sei mesi prima della scadenza con le modalità indicate all'art. 16 del presente statuto.

In ogni caso, il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine con le modalità indicate nel presente statuto.

Ai Consorziati non intervenuti all'Assemblea che deliberi la proroga, sarà comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il testo della delibera con lettera raccomandata spedita nei 30 (trenta) giorni successivi a quello di assunzione della delibera stessa.

## TITOLO II

### SCOPI E REGOLAMENTI

#### Articolo 3

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve comportare né il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Il Consorzio opera con i seguenti scopi:

- a) concepire, realizzare e gestire permanentemente sul mercato un "Marchio d'area" tale Marchio d'area sarà opportunamente protetto da registrazione, e avrà funzione di "brand identificativo" per le Aziende dei Consorziati operativi, per i prodotti del territorio fatti oggetto di iniziative promozionali e per tutti i supporti e/o gli strumenti comunicazionali e marketing messi a punto dal Consorzio e, volendo, dai consorziati operatori. L'uso da parte dei consorziati operatori del Marchio d'area viene regolato dai successivi artt.6 e 8 e da appositi disciplinari;
- b) studio, creazione, coordinamento e/o attuazione di attività di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei vari sistemi di ospitalità turistica del territorio con esempio non esaustivo: Alberghi, Agriturismo, Country houses, Ristoranti, Residence, affittacamere, Centri Equestri, servizi di accompagnamento e guida, agenzie di viaggio e attività commerciali ed artigianali prevalentemente specializzate in prodotti tipici locali;
- c) compiere analisi e ricerche di mercato e, conseguentemente, progettare azioni di marketing turistico e marketing integrato fra l'offerta turistica e di altri settori di produzione e/o servizi al fine di favorire la promozione del territorio, delle sue risorse e delle sue offerte commerciali; ciò su tutti i mercati nazionali e quelli esteri ritenuti idonei;
- d) mettere a punto e gestire azioni commerciali dirette quali: azioni di accoglienza, promozioni, incentives, partecipazione a fiere-simposi-work shop;
- e) promuovere, gestire strutture pubbliche e private, nonché forme erogatrici di beni e di servizi per il turismo e per l'affermazione dei prodotti locali;
- f) promuovere e studiare iniziative di concertazione e collaborazione fra le diverse categorie imprenditoriali del territorio che, partendo dalle esigenze dei consorziati operatori, siano finalizzate a conseguire sinergie e obiettivi di efficacia commerciale nell'ambito della valorizzazione del territorio e delle sue risorse;
- g) intervenire onde reperire ed offrire ai Consorziati l'accesso al credito ed ai finanziamenti alle migliori condizioni anche mediante la presentazione di garanzie fidejussorie;
- h) prestare assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate, svolgere attività di formazione professionale degli operatori ed attività dirette all'innalzamento delle capacità di programmazione, progettazione e realizzazione degli addetti;
- i) avrà compiti di assistenza tecnica per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Turistico del-Sistema Turistico-Locale, di referente operativo nei confronti della Regione Marche, della Provincia, dei Comuni e degli operatori, avvalendosi di professionalità proprie o incaricate, con la funzione di organismo gestore delle iniziative, dei progetti, dei servizi, dei pacchetti turistici, delle risorse finanziarie messe a disposizione dagli enti pubblici regionali e locali e dal Sistema Turistico Provinciale. In particolare, il Consorzio Turistico "Urbino e il Montefeltro" tramite i propri organi

consortili, provvederà a progettare, organizzare e gestire l'attuazione degli interventi promossi e finanziati nel settore turistico, predisporrà e realizzerà programmi operativi d'intervento e singole azioni attuative, sia con le proprie strutture, sia avvalendosi delle strutture degli Enti e soggetti consorziati, sia affidando le iniziative ed i servizi a soggetti idonei mediante convenzioni, intese od accordi. Nello specifico, il Consorzio Turistico "Urbino e il Montefeltro" dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni (in raccordo con le leggi di settore e con la programmazione regionale):

- rapporto con gli Enti Pubblici;
- servizi nel settore turistico compresa la creazione di pacchetti turistici;
- rapporto con il territorio del Sistema;
- definizione ed uso del marchio;
- comunicazioni interne ed esterne;
- valorizzazione del prodotto turistico;
- azioni promo-pubblicitarie e di accoglienza;
- studio del mercato turistico dell'area;
- potenziamento e valorizzazione delle strutture ricettive;
- potenziamento e valorizzazione delle risorse umane.

Il Consorzio promuove, inoltre, intese e collaborazioni con altre categorie di operatori economici e con Organismi pubblici e privati interessati, comunque, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività turistiche del territorio, dei prodotti locali e delle tradizioni di interesse turistico.

Per il conseguimento dell'oggetto consortile, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie; potrà chiedere contributi ed accedere alle agevolazioni previste dalla normativa statale, regionale, locale e comunitaria nelle materie eventi attinenza con gli scopi sociali; potrà accettare finanziamenti e contrarre mutui e inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, Enti, consorzi, imprese, organismi in genere, costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, eseguite nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano

l'esercizio.

Sono, comunque, tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possono essere richieste anche successivamente.

#### Articolo 4

Per l'attuazione delle attività consortili l'assemblea, quando necessario, approva appositi regolamenti, nei quali saranno previste anche le ipotesi di inadempienza e le sanzioni e il modo di determinarle. Le deliberazioni, su tali argomenti, dell'Assemblea saranno assunte secondo i disposti del successivo art.16.

### TITOLO II

#### I CONSORZIATI

##### Articolo 5

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono aderire al Consorzio gli operatori economici operanti nell'ambito delle seguenti categorie: Albeghi, Aziende agrituristiche, Country House, ristoranti, locande, Residence, affittacamere, centri equestri, Aziende di Accompagnamento e guida dei turisti, agenzie di viaggio, e attività commerciali ed artigianali prevalentemente specializzate in prodotti tipici locali, servizi e attività collaterali e a supporto turistico, che abbiano sede, stabile organizzazione o svolgano la loro attività nel territorio individuato quale bacino di offerta turistica integrata dal regolamento del Consorzio. L'elenco sovrastante non è da ritenersi esaustivo.

Gli aderenti appartenenti alle categorie di cui sopra vengono classificati quali: **CONSORZIATI OPERATORI**.

Possono aderire altresì al consorzio. Enti pubblici, Organizzazioni ed Istituzioni pubbliche e private aventi tra gli scopi anche lo sviluppo del turismo e la promozione dei prodotti del territorio individuato quale bacino di offerta turistica integrata dal regolamento del Consorzio, quali ad esempio non esaustivo: Comuni, Comunità Montane, Province, Associazioni culturali, altre istituzioni di carattere e di interesse collettivo e pubblico.

Gli aderenti appartenenti alle categorie di cui sopra vengono classificati quali: **CONSORZIATI SOSTENITORI**.

I Consorziati sostenitori non potranno mai costituire la maggioranza.

Non sono ammessi come consorziati i richiedenti che abbiano in corso procedure fallimentari o siano falliti.

Gli enti ed i soggetti aderenti al Consorzio si impegnano a contribuire annualmente e/o una tantum al fabbisogno finanziario del Consorzio derivante dalle spese di organizzazione, gestione e amministrazione, nonché da azioni e/o interventi consortili nella misura e con le modalità previste dal Regolamento del Consorzio.

La domanda scritta di adesione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione che, con le modalità previste all'art. 19 del presente statuto, decide insindacabilmente sulla ammissione.

La domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente Statuto e del regolamento del Consorzio, nonché da documentazione ovvero idonea attestazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione di cui al presente articolo.

All'atto della domanda, inoltre, il Soggetto richiedente deve versare le quote di partecipazione e firmare i disciplinari per l'uso del "Marchio d'area"; le quote verranno restituite in caso di non accettazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere tutte quelle notizie e quei documenti che riterrà opportuni ai fini della decisione di ammissione.

Le domande di ammissione saranno esaminate almeno due volte l'anno.

La decisione di ammissione al Consorzio ovvero il diniego all'ingresso di un nuovo soggetto dovrà essere comunicata all'interessato stesso.

Nel caso di accoglimento della domanda di ingresso, il consorziato ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio di amministrazione, al versamento dei contributi al fondo consortile previsti dal presente statuto.

La qualifica di consorziato e l'esercizio dei diritti conseguenti decorreranno soltanto dalla data di avvenuto integrale versamento dei contributi al fondo consortile.

Il mancato integrale versamento dei contributi al fondo consortile nel termine suddetto comporterà, automaticamente, la decadenza della stessa domanda di ammissione senza diritto alla restituzione delle quote versate all'atto della domanda e dei contributi eventualmente versati a titolo parziale.

## Articolo 6

I consorziati si obbligano a:

- rispettare le norme del presente statuto, dei disciplinari per l'uso del "Marchio d'area" degli eventuali regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- comunicare al Consiglio di amministrazione ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
- comunicare al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie afferenti la propria attività economica e professionale che potranno essere richiesti per l'aggiornamento di banche dati

da utilizzare strumentalmente al perseguimento delle finalità consortili;

- versare puntualmente i contributi a proprio carico. I contributi devono essere pagati per intero anche se il rapporto inizia o termina per qualunque motivo durante il corso dell'anno;
- consentire le ispezioni, i controlli e le verifiche previste nei regolamenti disposte dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo se nominato.
- utilizzare i servizi del Consorzio quando i regolamenti lo impongono tassativamente;
- non svolgere attività in contrasto con gli interessi del Consorzio, o comunque ad essi pregiudizievoli;
- non aderire ad altri Consorzi che svolgono attività concorrenti sullo stesso territorio.

Il Consorziato in regola con i versamenti dei contributi al fondo consortile ha diritto di:

- partecipare alle assemblee del Consorzio;
- partecipare alle iniziative da esso promosse per il raggiungimento delle finalità consortili.

#### Articolo 7

Il recesso è ammesso quando vengono meno le ragioni che legano il Consorziato al Consorzio a condizione che il recedente sia in regola con i versamenti dei contributi al fondo consortile, compresi quelli dovuti per l'anno in corso e salvo stabilire e saldare l'eventuale indennità che il Consorzio stesso dovrà avere per i servizi ed i benefici dati al consorziato recedente.

Il consorziato può recedere dal Consorzio dandone comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima. Nessun diritto sul fondo consortile è, in ogni caso, riconosciuto al consorziato a seguito del recesso.

#### Articolo 8

Il Consorziato può essere escluso, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- a) per perdita di requisiti di ammissione;
- b) per inadempimento alle obbligazioni, comunque assunte e a qualsiasi titolo nei confronti del Consorzio, degli organi consortili o degli altri Consorziati tramite il Consorzio;
- c) per il mancato puntuale pagamento dei contributi di qualunque tipo;
- d) per gravi violazioni anche di uno solo degli altri obblighi di cui all'art. 6.

Il Consorziato operatore che compie atti o azioni di violazione dei regolamenti che disciplinano il "Marchio d'Area" (disciplinari), sempre con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, alla prima infrazione sarà richiamato per iscritto, alla seconda infrazione dovrà sospendere l'uso del

Marchio stesso per un periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione e alla terza infrazione sarà espulso definitivamente dal Consorzio e non potrà più utilizzare il marchio.

#### Articolo 9

Il rapporto con il singolo Consorziato si risolve anche per decadenza, che opera di diritto in caso di fallimento o di messa in liquidazione, ovvero di perdita delle capacità di agire, per interdizione o per inabilitazione. Nel caso di trasferimento di proprietà di azienda, regolamento dell'art.2610 del C.C., il nuovo titolare potrà richiedere la continuazione del rapporto consortile tramite lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio di Amministrazione secondo i disposti del precedente art.5.

Il Consorziato receduto o escluso, tuttavia, sarà responsabile verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 del C.C., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui esso ha cessato di farne parte.

La perdita della qualifica di consorziato, in ogni caso, non esime l'associato dalla corresponsione dei contributi al fondo consortile dovuti, compresi quelli per l'anno in corso.

A seguito del recesso, dell'esclusione o della decadenza di cui agli articoli 7, 8 e 9, al consorziato non verranno restituite le quote consortili.

### TITOLO IV

#### CONTRIBUTI, QUOTE, FONDO CONSORTILE

##### Articolo 10

Le quote di partecipazione al fondo consortile sono determinate sulla base delle due categorie di Consorziati di cui al precedente art.5. Nei casi dubbi, l'appartenenza ad ogni singola categoria viene fatta dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei disposti del precedente art.5.

Le categorie dei Consorziati sono: Consorziati operatori e Consorziati sostenitori.

Il valore nominale di ogni quota di partecipazione al fondo consortile viene stabilita in:

Euro 70 (settanta) per i Consorziati Sostenitori,

Euro 70 (settanta) per i Consorziati Operatori.

Le quote di partecipazione al fondo consortile appartenenti ai soci sostenitori non possono essere comunque superiori alle quote appartenenti ai soci operatori.

I contributi previsti dal regolamento del Consorzio sono proposti all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in via provvisoria ed approvati dall'Assemblea che può eventualmente, modificarne l'entità. In mancanza di determinazione resta valida la misura definita dal Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 11

Il Fondo Consortile è costituito dalle quote di partecipazione, dai contributi dei Consorziati e dai beni con questi acquistati.

Il Fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

In caso di risoluzione del rapporto consortile per qualunque motivo, nessun diritto compete al Consorziato sul Fondo Consortile ed egli, o i suoi eredi, non potranno chiedere il rimborso della quota di partecipazione. Il Fondo Consortile potrà essere distribuito ai Consorziati, in ragione delle quote possedute, solo in caso di scioglimento, dopo avere liquidato ogni debito eventuale del Consorzio.

## Articolo 12

Fermo quanto stabilito all'art. 2615 bis del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve presentare all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo.

## TITOLO VI

### ASSEMBLEE

## Articolo 13

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il pagamento delle quote e dei contributi di cui all'art. 10 e iscritti nell'elenco tenuto presso il Registro delle Imprese o nel libro soci, se tenuto. Per ogni quota di partecipazione al Consorzio sottoscritta e versata spetta un voto. Ogni consorziato può farsi rappresentare anche da non consorziati mediante delega scritta. Ogni consorziato o delegato può rappresentare fino ad un massimo di cinque (5) consorziati.

Con regolamento dell'Assemblea può essere diversamente disciplinato il diritto di voto e possono essere attribuiti voti plurimi in relazione alle eventuali diverse quote di partecipazione e/o altri criteri.

## Articolo 14

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio con avviso da inviarsi ai consorziati, ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo se nominato, mediante lettera, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica (al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o ad altro specifico recapito espressamente comunicato dai medesimi soggetti), almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.



L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione (anche fuori dalla sede sociale purché in Italia) in prima e seconda convocazione. Quest'ultima può avere luogo anche lo stesso giorno della prima purché a distanza di non meno di un'ora dalla prima. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o quando al Presidente stesso ne sia fatta richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno la metà dei Consiglieri o un quinto dei Consorziati calcolato sulla base delle quote di partecipazione al Fondo Consortile possedute.

#### Articolo 15

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati.

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza delle quote di partecipazione.

In seconda convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate almeno un quinto delle quote di partecipazione.

Per la validità delle delibere concernenti modifiche statutarie, la proroga della durata e lo scioglimento anticipato del Consorzio occorre che siano presenti o rappresentate la maggioranza delle quote di partecipazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea su proposta del presidente.

#### Articolo 16

L'Assemblea:

- a. nomina il Consiglio di Amministrazione, stabilendo il numero dei Consiglieri, che non può essere inferiore a tre né superiore a nove e determina i loro eventuali compensi e/o rimborsi;
- b. nomina, sostituisce e revoca i componenti dell'Organo di controllo e ne fissa gli emolumenti;
- c. approva i Bilanci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d. delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto;
- e. delibera lo scioglimento anticipato del Consorzio e nomina, sostituisce, revoca, poteri ed emolumenti dei liquidatori;
- f. approva i regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di attuazione degli scopi sociali per la gestione dei disciplinari attinenti all'uso del "Marchio d'area";
- g. determina in sede di Bilancio Consuntivo la misura dei contributi, approvando, anche implicitamente, o modificando, quella proposta del Consiglio di Amministrazione in via

- preventiva e indicando le modalità di pagamento;
- h. delibera su quanto altro dal Consiglio di Amministrazione viene sottoposto alla sua approvazione o dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente Statuto o dai regolamenti, riservato alla sua competenza esclusiva.

## TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Articolo 17

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea in maggioranza tra i soci operatori. Possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche tecnici ed esperti esterni indicati dai Soci. Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato ogni tre (3) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nella sua prima riunione il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente uno o più vice-presidenti.

Se nel corso del mandato, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri che sarà sottoposta a ratifica della prima Assemblea utile.

Se vengono meno tutti i Consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale ovvero il Revisore se nominati, ovvero il Presidente dimissionario convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due (2) Consiglieri. Qualora il Presidente non provveda, il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato dalla maggioranza dei componenti il medesimo.

L'avviso di convocazione è inviato ai Consiglieri e ai componenti dell'Organo di controllo se nominato a mezzo lettera, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica (al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o ad altro specifico recapito espressamente comunicato dal Consigliere/Sindaco/Revisore), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione delle materie da trattare e del giorno, ora e luogo della medesima.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei

Consiglieri.

E' altresì validamente costituito anche senza convocazione quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 19

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quanto dal presente Statuto è tassativamente e inderogabilmente deferito alla competenza di altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore del Consorzio, fissandone i compiti e la retribuzione nel quadro del regolamento interno.

Il Consiglio può affidare a uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi e compiti particolari per singoli atti o per serie di atti determinando gli eventuali compensi e/o rimborsi da attribuire a ciascuno degli incaricati.

Non possono essere delegati:

- a) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore del Consorzio;
- b) la redazione dei Bilanci Consuntivi e della situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis del Codice Civile;
- c) la proposta, in via preventiva, dei contributi dovuti dai Consorziati;
- d) l'assunzione, il licenziamento, l'attribuzione delle mansioni e delle qualifiche e la determinazione della retribuzione del personale dipendente;
- e) il conferimento di poteri al Vice Presidente e al Direttore.

### TITOLO VIII

#### PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

##### Articolo 20

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza del Consorzio e ha il potere di riscuotere da Enti Pubblici e Privati somme di qualunque importo e natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente ha il potere di nominare avvocati, procuratori, consulenti ed arbitri in qualunque stato e grado di giudizio

e dinanzi a qualsiasi autorità

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le Assemblee, anche parziali, salvo, per queste ultime, diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione.

Con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare il proprio potere di firma ad altri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice presidente.

## TITOLO IX ORGANO DI CONTROLLO

### Articolo 21

L'Assemblea dei consorziati può nominare un Organo di controllo a scelta tra un Collegio Sindacale e un Revisore unico, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2477 c.c.

A. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea che nominerà il Presidente del Collegio Sindacale.

I sindaci durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci.

Al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Ogni consorziato può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti consorziati che rappresentino almeno un ventesimo delle quote di partecipazione, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

B. Nel caso in cui il controllo contabile non venga attribuito al Collegio Sindacale, l'Assemblea può nominare un Revisore contabile.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere riconfermato.

Al Revisore si applicano le disposizioni di cui all'art. 2049-bis e seguenti del Codice Civile.

### Articolo 22

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i consorziati o fra i consorziati e il Consorzio che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere devoluta al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il Soggetto designato non provveda alla nomina dell'Arbitro Unico nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio.

L'Arbitro Unico, come sopra istituito, deciderà, secondo equità, entro novanta (90) giorni dalla nomina, in via irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.

La decisione dell'Arbitro Unico è inappellabile e vincolante per le parti che si impegnano, fin da ora, ad accettarla.

La sede dell'arbitrato è presso il domicilio dell'Arbitro Unico.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro Unico.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci/revisori, se nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile.

## TITOLO X

### LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 23

In caso di scioglimento del Consorzio per qualunque motivo l'Assemblea delibererà in merito

- alla nomina dei liquidatori, determinandone il numero, i poteri e gli eventuali compensi o rimborsi.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio.

L'assemblea dei consorziati può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con propria deliberazione assunta nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 16.

- Alla destinazione del Fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività compreso il rimborso delle quote di cui all'art. 10;

Le eventuali passività saranno sopportate da ciascun Consorziato in proporzione alle quote di partecipazione possedute.

#### Articolo 24

Per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Consorzi.

**Consorzio Urbino  
e il Montefeltro**  
Via Mazzini, 25 - 61049 Urbino (PU)  
C.F. e P. IVA 02000400414